

N. 112/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	- Presidente
dott. Bruno Conca	- Giudice
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore

nel procedimento n. **112/2024 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**PELLEGRINELLI MARINO** (C.F. PLLMRN59M07A215X), nato a [REDACTED]

[REDACTED] e residente in [REDACTED] in [REDACTED]

**PELLEGRINELLI DANIEL** (C.F. PLLDNL84A30A794L), nato a [REDACTED] il

[REDACTED] e residente in [REDACTED] in Via [REDACTED]

**PELLEGRINELLI JENNIFER** (C.F. PLLJNF86D69A794Q), nato a [REDACTED] il

[REDACTED] e residente in [REDACTED], in Via [REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Ceci del Foro di [REDACTED] (C.F.

[REDACTED] presso il cui studio sito in [REDACTED]

[REDACTED] sono elettivamente domiciliati

- *ricorrenti* -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**OGGETTO:** APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO



- letto il ricorso depositato in data 11/04/2024 da PELLEGRINELLI MARINO (C.F. PLLMRN59M07A215X), PELLEGRINELLI DANIEL (C.F. PLLDNL84A30A794L) e PELLEGRINELLI JENNIFER (C.F. PLLJNF86D69A794Q) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio familiare;
- rilevato innanzitutto che, dal combinato disposto degli art. 66 CCII e 268 e seguenti CCII, è ammissibile la presentazione congiunta dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte di familiari quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, poiché l'art. 66 CCII riveste carattere generale ed è quindi applicabile anche alle procedure di liquidazione controllata del patrimonio (Trib. Milano, Sentenza del 02.03.2023; Trib. Verona, Sentenza n. 4188 del 06.10.2022);
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti nel comune di [REDACTED] e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori *ex* art. 65 co.1 CCII in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento complessivo di circa euro [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]ate dagli odierni ricorrenti nei confronti della società [REDACTED] a quale tutti rivestivano la qualità di soci: si precisa che detta società è stata dichiarata fallita con sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Bergamo in data [REDACTED] che la procedura fallimentare si è conclusa in data [REDACTED] per ripartizione finale dell'attivo;



- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

- considerato che il ricorrente PELLEGRINELLI MARINO risulta proprietario dei seguenti beni immobili:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

- considerato che il ricorrente PELLEGRINELLI DANIEL non risulta proprietario di alcun bene immobile;

- considerato che la ricorrente PELLEGRINELLI JENNIFER risulta proprietaria dei seguenti beni immobili:

- [REDACTED]



- considerato che i ricorrenti PELLEGRINELLI MARINO, PELLEGRINELLI DANIEL e PELLEGRINELLI JENNIFER non risultano proprietari di alcun bene mobile registrato;

- considerato che PELLEGRINELLI MARINO risulta intestatario dei seguenti rapporti di conto corrente: n. [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] detti importi, a seguito dei rilievi mossi dal G.D.; vengono messi interamente a disposizione dei creditori;

- considerato che PELLEGRINELLI MARINO intende mettere a disposizione dei creditori il TFR [REDACTED]

[REDACTED] In proposito, a seguito dei chiarimenti chiesti dal G.D. con l'ordinanza in data [REDACTED]

[REDACTED] presso cui lavora di autorizzazione a liquidazione e prelievo anticipato della quota del 30% del TFR maturato, che verrà corrisposto calcolato sulla mensilità di apertura della

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- considerato che PELLEGRINELLI DANIEL risulta intestatario dei seguenti

[REDACTED]  
[REDACTED] detti importi, a seguito dei rilievi

mossi dal G.D.; vengono messi interamente a disposizione dei creditori;

- considerato che PELLEGRINELLI DANIEL intende mettere a disposizione dei creditori una quota pari al 30% del TFR maturato presso [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] presso cui



lavora di autorizzazione a liquidazione e prelievo anticipato della quota del 30% del TFR maturato, che verrà corrisposto calcolato sulla mensilità di apertura della liquidazione controllata;

- considerato che PELLEGRINELLI JENNIFER risulta intestataria dei seguenti

[REDACTED]

disposizione dei creditori;

- considerato che PELLEGRINELLI JENNIFER intende mettere a disposizione dei

[REDACTED]

sulla mensilità di apertura della liquidazione controllata;

- considerato che PELLEGRINELLI MARINO è percettore di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] il sig. PELLEGRINELLI ha specificato di intendere mettere a disposizione dei creditori 1/5 della peripienda pensione, riservandosi di specificarne l'entità quando la stessa sarà erogata, ma indicando sin d'ora come probabile l'importo [REDACTED]

- considerato che PELLEGRINELLI DANIEL è percettore di reddito in quanto lavoratore subordinato a tempo indeterminato [REDACTED]

[REDACTED] (calcolato su 12

mensilità); come si vedrà a breve, il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di [REDACTED]

- considerato che PELLEGRINELLI JENNIFER è percettore di reddito in quanto

[REDACTED]

percepisce uno stipendio netto mensile di circa [REDACTED] (calcolato su 12 mensilità), di cui intende mettere a disposizione della procedura l'importo mensile di

[REDACTED]



- considerato che il ricorrente PELLEGRINELLI MARINO [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

indicatori ISTAT;

- considerato che il ricorrente PELLEGRINELLI DANIEL [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- considerato che la ricorrente PELLEGRINELLI JENNIFER [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- considerato che i ricorrenti hanno formulato una proposta liquidatoria con cui  
metterebbero a disposizione della procedura la somma complessiva di [REDACTED]  
[REDACTED]

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- ritenuto, con riguardo a tutti i [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



[REDACTED]

del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

- ritenuto, ancora, che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina ipso iure l'improcedibilità delle procedure esecutive e cautelari in corso sui beni del debitore, cosicché non merita accoglimento la – peraltro già respinta con separato e precedente provvedimento – istanza di concessione di misure protettive ai sensi dell'art. 70 4° c. C.C.I.I. (che appare anche giuridicamente priva di fondamento)

- rilevato che, in ogni caso, i debitori hanno messo a disposizione gli importi relativi alla cessione del quinto e dei pignoramenti sopra indicate, e ciò in corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 270, V° comma e 150 CCIII;

- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, DOTT.SSA ELISABETTA SERVALLI, successivamente integrata a seguito dei chiarimenti richiesti dal G.D. con l'ordinanza in data 27.05.2024, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;



- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PELLEGRINELLI MARINO (C.F. PLLMRN59M07A215X), PELLEGRINELLI DANIEL (C.F. PLLDNL84A30A794L) e PELLEGRINELLI JENNIFER (C.F. PLLJNF86D69A794Q);

nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;

nomina liquidatore la DOTT.SSA ELISABETTA SERVALLI;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente PELLEGRINELLI MARINO sino alla concorrenza dell'importo pari ad un quinto della percipienda pensione di anzianità mensile, del ricorrente PELLEGRINELLI DANIEL sino alla concorrenza [REDACTED] e del ricorrente PELLEGRINELLI JENNIFER sino alla [REDACTED]

mensili; con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di PELLEGRINELLI MARINO (C.F. PLLMRN59M07A215X), PELLEGRINELLI DANIEL (C.F.



PLLDNL84A30A794L) e PELLEGRINELLI JENNIFER (C.F. PLLJNF86D69A794Q);

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.



Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 3 luglio 2024

Il Giudice est.  
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente  
Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

